Sintesi della modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM; RS 833.11)

Diritto vigente		Progetto di consultazione
Art. 2	altri membri del personale insegnante dell'esercito	Art. 2 Militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori dell'Ufficio federale della protezione della popolazione
¹ Sono considerati membri del corpo degli istruttori dell'esercito ai sensi dell'articolo 1 <i>a</i> capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:		¹ Sono considerati militari di professione ai sensi dell'articolo 1 <i>a</i> capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:
a. b.	gli ufficiali e i sottufficiali professionisti ai sensi dell'articolo 47 della legge militare del 3 febbraio 1995; gli allievi istruttori che seguono una formazione per ufficiali o sottufficiali professionisti;	 a. gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all'articolo 47 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM);
c.	gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.	 gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;
	o considerati istruttori della protezione civile ai sensi dell'articolo 1 <i>a</i> capoverso 1 lettera b ro 7 della legge:	 gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.
a.	il capo dell'aggruppamento dell'istruzione;	² Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 1 <i>a</i> capoverso 1 let-
b.	i capi delle sezioni dell'istruzione, eccetto il capo della sezione della pianificazione, dei centri d'istruzione e dei mezzi d'insegnamento;	tera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all'articolo 47 capoverso 3 L.M.
c.	i capi istruttori;	³ Sono considerati istruttori dell'Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi
d.	i monitori di corso;	dell'articolo 1 <i>a</i> capoverso 1 lettera b numero 6 della legge:
e.	gli istruttori;	a. il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;
f.	gli allievi istruttori;	b. i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;
g.	gli impiegati della Confederazione che sono contemporaneamente istruttori.	c. gli impiegati della Confederazione che in ragione della loro funzione svolgono com-
	tresì considerato al servizio della Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b	piti di istruttore;
attivita	ro 1 della legge, chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell'esercito o svolge altre à per l'esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di pubblico (militare a contratto temporaneo).	d. gli aspiranti istruttori.

Art. 11 Ospedali, case di cura e centri d'accertamento medico ¹ Sono considerati ospedali conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all'esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo. ² Sono considerate case di cura conformemente all'articolo 22 capoverso 3 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura in ambito ospedaliero che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo. ³ Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti pubblici o riconosciuti di utilità pubblica non compresi nei capoversi 1 e 2, che offrono ricovero, cura e assistenza agli infermi e agli anziani.	Art. 11 cpv. 1–3 ¹ Sono considerati ospedali conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all'esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo. ² Sono considerati case di cura conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo. ³ Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti che figurano nell'elenco cantonale delle case di cura ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LA-Mal).
Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico) e i laboratori autorizzati ad esercitare per conto proprio ai sensi degli articoli 44, 45, 47–50a, 53 e 54 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.	Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), le organizzazioni che impiegano personale paramedico e i laboratori, autorizzati a esercitare ai sensi degli articoli 44–54 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal), possono praticare anche per l'assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l'assicurazione militare nel quadro dell'autorizzazione cantonale.
Art. 13 Tariffe ¹ Per l'approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia: a. l'articolo 43 capoversi 2 e 3 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal);	Art. 13 cpv. 1 lett. a 1 Per l'approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia: a. l'articolo 43 capoversi 2 e 3 LAMal;

Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni L'ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all'articolo 22 capoversi 2 e 3 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l'associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.	Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni L'ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell'assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l'associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.
Art. 14 Coordinamento delle tariffe 4 Gli assicurati che si recano in un ospedale senza convenzione sulle tariffe ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per un ospedale equiparabile sottoposto a una convenzione tariffale. Sono fatti salvi i casi urgenti.	Art. 14 cpv. 4 e 5 ⁴ Se l'assicurato si reca per motivi di ordine medico in un ospedale non sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione secondo l'articolo 13c capoverso 1, l'assicurazione militare assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare per le cure in un ospedale equiparabile sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione. ⁵ Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 4 i casi urgenti e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato.
Art. 21 Deduzioni in caso di spese di vitto e alloggio a carico dell'assicurazione militare ¹ La deduzione in caso di ricovero temporaneo in uno stabilimento ospedaliero, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione (esclusi il giorno d'entrata e d'uscita) ammonta, per giorno di soggiorno, al: ² La deduzione in caso di ricovero prolungato in uno stabilimento ospedaliero, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:	Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 frase introduttiva ¹ La deduzione in caso di ricovero temporaneo in un ospedale, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione, esclusi il giorno d'entrata e d'uscita, ammonta, per giorno di soggiorno, al: ² La deduzione in caso di ricovero prolungato in un ospedale, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al: